AREA TECNICA
SERVIZI URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO- AMBIEN
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380) (Art. 12 – comma 4 – Legge n. 246/2005)

Certificato n. 105 del 23-05-2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 23-11-2020 di nomina di Dirigente dell'Area Tecnica;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Luigi Samuele, in qualità di Legale Rappresentante della società "HELIOS ONE SRL", assunta al prot. dell'Ente al n. 13293 in data 19-05-2022;

Visto che il Comune di Ariano Irpino è dotato del PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 22-03-2010, pubblicato sul BURC n. 34 del 03-05-2010;

Visto che il Comune è dotato del RUEC approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29-04-2010;

Visto l'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 ed il comma 4-bis del citato art. 30 aggiunto dall'art 12, comma 4 della Legge n. 246/2005;

Visti gli Atti di Programmazione degli interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16/02/2015;

Vista la documentazione presentata a corredo dell'istanza;

CERTIFICA

- che le particelle nn. 462-463-566-362-363-365 e n. 366 del foglio di mappa n. 8 e la particella n. 81 del foglio di mappa n. 5 sono comprese nella zona urbanistica omogenea:

AGRICOLA ORDINARIA (ZONA EO) (equiparata alla zona omogenea "E" del D.M. 1444/68)

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze e pertinenze agricole può essere rilasciata per la conduzione del fondo a imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n. 228/01.

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del D.Lgs. n.228/01, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013, sempre che possessori del requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale.

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree pascolive e incolte, escluse le aree boschive)......0,003 mc/mq (aree seminative ed a frutteto)......0,03 mc/mq

(aree seminative irrigue con colture pregiate

ed orti a produzione ciclica intensiva)...............0,05 mc/mq

H = 9.0 m

 $\mathbf{Df} = 10,00 \,\mathrm{m}$ (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 36 delle presenti Norme di Attuazione

Per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su



apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, nel rispetto della disciplina e degli adempimenti di cui al punto 6.3.1, delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato.

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita *nell'ambito dell'edilizia esistente* e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

Per le pertinenze:

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate in base a quanto previsto punto 6.3.1, lett. e ed fi delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq
- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascriversi agli insediamenti insalubri di 1^a classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I, limitatamente alle destinazioni compatibili con le zone agricole e sempre che si tratti di edifici legittimamente assentiti.

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale, nel rispetto degli indici e parametri previsti dal presente articolo.

In tale Zona l'attività edilizia è consentita nei limiti delle esigenze abitative e delle opere accessorie connesse alla conduzione del fondo.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004. *Inoltre, per quanto previsto al punto 6.3.1., lett. d, f e g), delle Linee guida per il Paesaggio allegate al PTR approvato, la realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici boschive.*

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

Vincoli particolari:

- Vincolo Idrogeologico per le particelle nn. 462-463-566-362-363-365 e n. 366 del foglio di mappa n. 8:
- Fascia di Rispetto dalla Viabilità per le particelle n. 463, in piccola parte, e nn. 462-566, in minima parte, del foglio di mappa n. 8 e la particella n. 81, in parte, del foglio di mappa n. 5;

OS JANU COMUNICION

- Fascia di Rispetto Aree Archeologiche per le particelle nn. 362-363, in minima parte, del foglio di mappa n. 8.

- Le particelle n. 462, in minima parte, n. 463, in piccola parte, e n. 566, in piccolissima parte, del foglio di mappa n. 8, sono interessate da "Previsione asse di collegamento Valle Ufita-Camporeale-Faeto (Tracciato Indicativo);

- Le particelle nn. 462-463-566-362-363-365 e n. 366 del foglio di mappa n. 8 e la particella n. 81 del foglio di mappa n. 5, ricadono nell'area potenzialmente soggetta ad impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: - ART. 47 NTA - PUC - Disciplina delle aree per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Delibera C.C. n. 20 del 26.03.2009 - Approvazione Piano Energetico Comunale).

Le previsioni urbanistiche e le modalità di attuazione delle zone territoriali omogenee sono altresì disciplinate dagli Atti di Programmazione degli Interventi previsti dal PUC (Piano Urbanistico omunale) approvati con Deliberazione di C.C. n. 48 del 12-09-2011 e misura di salvaguardia approvata con Deliberazione di G. C. n. 15 del 16-02-2015.

Le attività edilizie e di trasformazione territoriale previste dal Piano Urbanistico Comunale dovranno essere attuate conformemente alle conclusioni dello Studio geologico-tecnico redatto ai sensi della L.R. n.9/83 e s.m.i., nonché nel rispetto:

- del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

N.B. Questo atto viene rilasciato con la seguente riserva: il presente certificato, salvo migliore individuazione dei confini con strumenti di precisione, è derivato dalla sovrapposizione tra la mappa catastale ed il PUC redatto su base aerofotogrammetria. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, IL PRESENTE CERTIFICATO "NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".

Si rilascia a richiesta del Sig. Luigi Samuele, in qualità di Legale Rappresentante della società "HELIOS ONE SRL", ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 30.-

Ariano Irpino, 23 maggio 2022 *Rollastrone*



